



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

### **XI Legislatura**

#### **Sub-emendamento modificativo (em. 01)**

##### **Articolo 1**

#### **Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso**

1. Con la presente legge la Regione Puglia promuove e realizza politiche, programmi e azioni finalizzati a tutelare l'orientamento sessuale, l'identità di genere e le variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone, in attuazione degli articoli 2 e 3 della Costituzione della Repubblica Italiana, delle leggi nazionali, dei principi dell'Unione europea, nonché dell'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4 e dell'articolo 3 dello Statuto regionale.
2. In particolare, per realizzare le finalità indicate al comma 1, la Regione Puglia garantisce, nell'ambito delle proprie competenze, nell'azione legislativa, di programmazione e amministrativa:
  - a) pari opportunità e parità di trattamento;
  - b) accesso ai servizi e agli interventi ricompresi nelle materie di competenza regionale senza alcuna discriminazione;
  - c) integrazione tra le politiche educative, scolastiche e formative, sociali e sanitarie, ai fini di prevenire e contrastare le discriminazioni, le molestie e le violenze, favorendo altresì in ogni contesto lo sviluppo della cultura della non discriminazione.
3. In attuazione dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216 (Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), nonché nel rispetto del considerando 3 della direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, la Regione e gli enti locali pugliesi, nell'ambito delle rispettive competenze, realizzano interventi per prevenire e contrastare le discriminazioni e le molestie in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso della persona. In particolare, la Regione attraverso i servizi per il lavoro garantisce opportune misure al fine di supportare le persone di cui al periodo precedente, anche individuando e costruendo percorsi di formazione e inserimento lavorativo che valorizzino qualità e professionalità individuali e indirizzando le persone agli strumenti per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
4. La Regione e gli enti locali promuovono pari opportunità e parità di trattamento di ogni orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso nei codici di comportamento e nelle attività di formazione e aggiornamento del personale degli uffici e degli enti, anche con l'apporto dei Comitati unici di garanzia di cui alla legge 4 novembre 2010, n. 183.
5. La Regione realizza attività di sensibilizzazione delle imprese operanti sul territorio regionale affinché si dotino delle certificazioni di conformità agli standard di responsabilità sociale.



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### XI Legislatura

#### Sub-emendamento modificativo (em. )

6. La Regione Puglia, nei limiti delle proprie competenze in materia di istruzione e nell'ambito della formazione professionale, al fine di garantire pari opportunità, valorizzare le differenze, prevenire e contrastare le discriminazioni di ogni genere in particolare quelle legate all'orientamento sessuale, all'identità e al ruolo di genere, prevenire atti di bullismo e cyberbullismo sostiene percorsi che siano coerenti con le priorità nazionali e regionali del sistema dell'istruzione e della formazione, che possano integrarsi con il Patto Triennale dell'Offerta Formativa di ciascuna istituzione scolastica e con il patto educativo di corresponsabilità Scuola-Famiglia, differenziati a seconda delle fasce d'età.

7. Riguardo ai percorsi di cui al comma 6, la Regione:

- a) opera per garantire ad ogni persona l'accesso a percorsi di istruzione e formazione durante tutto l'arco della vita;
- b) stipula accordi con l'Ufficio Scolastico Regionale finalizzati alla realizzazione di percorsi rivolti a bambini e ragazzi, che siano differenziati a seconda della fascia d'età, avendo come obiettivo la promozione del rispetto di ogni persona senza alcuna differenza. Tali percorsi socioeducativi e socioaffettivi nella scuola primaria mirano a far emergere valori di accoglienza, rispetto, condivisione e ascolto; nella scuola secondaria di secondo grado, aiutano i ragazzi e alle ragazze alla realizzazione di sé e dei propri sogni;
- c) promuove e sostiene attività di formazione e aggiornamento per gli insegnanti e per tutto il personale scolastico. Le predette attività sono rivolte anche ai genitori degli studenti e delle studentesse;
- d) garantisce che tali percorsi formativi siano attuati da personale esperto del mondo dell'educazione e/o della salute e del terzo settore, sulla base di esperienza curriculare;
- e) promuove la diffusione della cultura dei diritti della persona e la valorizzazione delle differenze.

8. Al fine di fornire ascolto e sostegno agli studenti e alle studentesse che in ragione del sesso, dell'orientamento sessuale, dell'identità o del ruolo di genere siano vittime di discriminazione, violenza, vivano condizioni personali che possano ostacolare il raggiungimento degli obiettivi scolastici, accademici o del proprio percorso formativo o sperimentano difficoltà nei rapporti interpersonali e sociali, la Regione:

- a) collabora, d'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale (USR), nella formazione e nell'aggiornamento dei docenti e/o dei professionisti che operano presso i centri di formazione e consulenza o sportelli di ascolto istituiti presso le scuole a supporto del benessere e della salute dei componenti della comunità scolastica, e dei docenti referenti del coordinamento delle iniziative di prevenzione e di contrasto a ogni forma di violenza;
- b) attiva l'integrazione del servizio gratuito di counseling, già offerto dall'Agenzia regionale per il Diritto allo Studio Universitario (A.DI.SU.) e promuovere con i Comitati Unici di Garanzia (CUG) delle Università del territorio attività e spazi di ascolto.



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

### **XI Legislatura**

#### **Sub-emendamento modificativo (em. )**

9. La Regione e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, promuovono e sostengono eventi sociali e culturali al fine di sensibilizzare i cittadini e gli operatori economici al rispetto delle persone quale che siano il loro orientamento sessuale, identità di genere o le variazioni nelle caratteristiche di sesso, per diffondere la cultura dell'integrazione e della non discriminazione.
10. Ai fini di cui al comma 9, la Regione può concedere contributi agli Enti del Terzo Settore regolarmente iscritti negli appositi registri ai sensi del D.Lgs. 117/2017
11. Il Servizio sanitario regionale, i servizi socio-assistenziali e socio-sanitari regionali, promuovono e sostengono attività e iniziative di informazione, consulenza e supporto in favore delle persone omosessuali, bisessuali, transessuali, transgender e intersex (LGBTI) dei loro genitori e delle loro famiglie.
12. La Regione promuove la formazione specifica di operatrici e operatori dei settori di cui al comma 1, anche valorizzando esperienze e competenze maturate dalle organizzazioni operanti nell'ambito del contrasto alle forme di discriminazione e di violenza delle persone LGBTI, per favorire la condivisione di saperi, di competenze e di buone pratiche tra le figure professionali che operano nei servizi sia pubblici che privati e per garantire l'accesso dignitoso e il rispetto delle differenze in qualunque servizio o prestazione sociale, assistenziale o sanitaria resa anche in condizioni di degenza.
13. La Regione garantisce fin dalla nascita il diritto alla integrità fisica delle persone che presentino variazioni nelle caratteristiche di sesso.
14. La Regione promuove campagne informative e di sensibilizzazione finalizzate alla prevenzione delle malattie a trasmissione sessuale, promuovendo specifiche azioni rivolte alle persone LGBTI.
15. La Regione promuove l'attivazione e il sostegno degli interventi di cui al presente articolo in coerenza con il Piano sociale e sanitario regionale e con gli altri strumenti di programmazione e pianificazione di settore.
16. La Regione garantisce, tenuto conto degli articoli 8, 9, 25 e 26 della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché in linea con l'articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il soccorso, la protezione, il sostegno e l'accoglienza alle vittime di discriminazione o di violenza commesse in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso;
17. In attuazione dell'art. 1 della legge regionale 10 luglio 2006 n. 19 e dell'art. 1 della legge regionale 4 luglio 2014 n. 29, la Regione favorisce, nell'ambito del sistema locale dei servizi sociali a rete, l'attivazione sul territorio regionale di servizi per la prevenzione e il contrasto della discriminazione e della violenza in ragione dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere o di variazioni nelle caratteristiche di sesso, nonché per l'accoglienza, in collaborazione con i servizi già operativi nell'ambito delle reti antiviolenza territoriali.



## CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

### XI Legislatura

#### Sub-emendamento modificativo (em. )

18. La Regione può stipulare protocolli d'intesa e convenzioni con gli enti pubblici, con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri regionali e nazionali, in possesso di esperienza specifica maturata nell'ambito della prevenzione e contrasto delle discriminazioni e della violenza.

19. La Regione può costituirsi parte civile nei procedimenti penali per reati commessi nei confronti delle persone a motivo del loro orientamento sessuale, identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso.

20. Le funzioni del tavolo interassessorile e della task force permanente antiviolenza istituiti dagli articoli 6 e 7 della legge regionale 4 luglio 2014, n. 29, sono estese alle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o variazioni nelle caratteristiche di sesso delle vittime.

21. La Regione istituisce nell'ambito dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali, di cui all'articolo 14 della legge regionale 10 luglio 2006, n. 19, il Tavolo tecnico sulle pari opportunità, la parità di trattamento, la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso.

22. Il Tavolo tecnico è composto da:

- a) il Presidente della Giunta regionale o suo delegato;
- b) il dirigente responsabile dell'Osservatorio regionale delle Politiche sociali;
- c) sei rappresentanti designati dalle associazioni che operano nell'ambito delle finalità perseguite dalla presente legge in materia di pari opportunità, parità di trattamento, prevenzione e contrasto delle discriminazioni e delle violenze determinate dall'orientamento sessuale, dall'identità di genere o dalle variazioni nelle caratteristiche di sesso;
- d) due esperti nelle tematiche di cui alla presente legge scelti tra ricercatori e docenti delle istituzioni scolastiche e universitarie;
- e) la Consigliera regionale di parità;
- f) il Garante regionale dei diritti dei minorenni;
- g) un rappresentate del personale sanitario di un'Azienda sanitaria regionale, il cui profilo professionale e curriculare sia coerente con gli obiettivi della presente legge, in particolare in questioni di varianza di genere o di infezioni sessualmente trasmissibili;
- h) quattro rappresentanti designati da organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori;
- i) una delegazione di 4 componenti presenti nel forum regionale del FORAGS

23. È invitato a far parte del tavolo anche il direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un suo delegato.

24. I componenti del Tavolo tecnico, nominati dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, restano in carica per la durata della legislatura e comunque sino alla nomina dei nuovi componenti. Il decreto



## **CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**

### **XI Legislatura**

#### **Sub-emendamento modificativo (em. )**

indica anche i supplenti dei rappresentanti delle associazioni che partecipano al Tavolo tecnico in caso di impedimento del titolare.

25. Il Tavolo tecnico:

- a) provvede alla raccolta e alla elaborazione delle buone prassi adottate nel settore pubblico e privato;
- b) raccoglie i dati e monitora i fenomeni legati alla discriminazione e alla violenza motivate dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, anche trasmettendo all'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) eventuali segnalazioni riguardanti atti discriminatori;
- c) collabora con istituzioni, enti ed organismi regionali per dare attuazione alla presente legge, nonché con esperti e professionisti, per prevenire e contrastare i fenomeni di discriminazione e violenza dovuti all'orientamento sessuale ed all'identità di genere.
- d) coordina le attività connesse all'adesione della Regione alla rete R.E.A.D.Y

26. La partecipazione al Tavolo tecnico è a titolo gratuito. La Giunta regionale disciplina le modalità organizzative del Tavolo tecnico, nonché individua le strutture regionali chiamate a collaborare nell'esercizio delle funzioni del medesimo.

27. In coerenza con le finalità di cui alla presente legge, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (CORECOM), nell'ambito della funzione di monitoraggio e delle altre funzioni di cui alla legge regionale 28 febbraio 2000 n. 3 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni), effettua la rilevazione sui contenuti della programmazione televisiva e radiofonica regionale e locale, nonché dei messaggi commerciali e pubblicitari, eventualmente discriminatori rispetto alla pari dignità riconosciuta agli orientamenti sessuali, all'identità di genere o alle variazioni nelle caratteristiche di sesso delle persone, anche in attuazione dell'articolo 36 bis del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici).

28. Nell'ambito delle funzioni di disciplina dell'accesso radiofonico e televisivo regionale, il CORECOM garantisce adeguati spazi di informazione e di espressione in ordine alla trattazione delle tematiche di cui alla presente legge.

29. La Regione promuove forme di partenariato e di collaborazione con i soggetti che operano nel settore dell'informazione e della comunicazione per l'adozione di modelli comunicativi che utilizzino un linguaggio non discriminatorio, non offensivo e non stereotipato nei confronti delle persone omosessuali, transessuali, transgender e intersex.

30. La Giunta, anche sulla base dei dati forniti dagli enti locali e del terzo settore, che statutariamente operano nelle materie di cui alla presente legge, rende conto al Consiglio regionale dell'attuazione della legge e dei risultati ottenuti con riferimento a ciascuna delle azioni da essa previste in ciascuno degli ambiti in cui si applica.




**CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA**  
**XI Legislatura**

—  
**Sub-emendamento modificativo (em. )**

31. A tal fine, ogni due anni, la Giunta presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione
32. Per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con l'iscrizione, per l'esercizio 2024, nell'ambito della missione 4, programma 2, titolo 1 del bilancio autonomo regionale, in termini di competenza e cassa, di € 70.000, e nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1 in termini di competenza e cassa di € 170.000, a valere sul "fondo globale per il finanziamento di leggi regionale di spesa corrente in corso di adozione", missione 20, programma 3, titolo 1.
33. Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

*Dante Petrelli (FISZULLS)*  
*Franco Schiavone (PROVVISI)*



Lu. el  
Selbene, m. Os

**Regione Puglia**  
**REFERTO TECNICO**  
(Art. 34, L.R. 28/2001, D.Lgs 118/2011)

OGGETTO: PDL 317/A - Emendamento sostitutivo art 10 della proposta di legge 317/A "Disposizioni per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere e alle variazioni nelle caratteristiche di sesso"

**Breve descrizione del contenuto dell'emendamento (ambito applicativo, finalità e verifica criteri di quantificazione degli oneri):**

**Emendamenti su art 10 (norma finanziari) PDL 317/A**

**Emendamento**

L'emendamento sostituisce l'art 10 della proposta di legge, prevedendo che alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione della legge si provvede con l'iscrizione, per l'esercizio 2024, nell'ambito della missione 4, programma 2, titolo 1 del bilancio autonomo regionale; in termini di competenza e cassa, di una somma pari ad euro 70.000, e nell'ambito della missione 12, programma 4, titolo 1, in termini di competenza e cassa, di una somma quantificata in euro 170.000, a valere sul fondo speciale di parte corrente per il finanziamento di leggi regionali che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, missione 20, programma 3, titolo 1 Il medesimo stanziamento è assegnato in termini di competenza per ciascuno degli esercizi finanziari 2025 e 2026.

**Sez. I - Copertura finanziaria ai sensi dell'art. 81 Cost., art. 38 d.lgs. 118/2011 e art. 34 Lr. 28/2001**

**Trattasi di spesa:**

corrente

in conto capitale

**ovvero minore entrata:**

corrente

in conto capitale

**in caso di maggiore spesa:**

CNI (Interventi per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso".)

Missione 12 Programma 04 Titolo 1

PDCF U 1.04.04.01.000- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Importo € 170.000,00

CRA 17.02

CNI (Disposizioni per garantire nelle scuole il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso)

Missione 04 Programma 02 Titolo 1

PDCF U 1.04.01.01.000- Trasferimenti correnti ad amministrazioni Centrali

Importo € 70.000,00

CRA 19.03

**in caso di minore entrata:**

CAPITOLO \_\_\_\_\_

Denominato " \_\_\_\_\_ "

titolo \_\_\_\_\_, tipologia \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_;

CRA \_\_\_\_\_

**Natura autorizzazione di spesa:**

limite massimo di spesa

onere valutato: indicare la clausola di salvaguardia \_\_\_\_\_

**Copertura degli oneri:**

utilizzo accantonamenti iscritti nei fondi speciali:

CAPITOLO U1110070 (Fondo globale per il finanziamento di leggi regionali di spesa corrente in corso di adozione")

Missione 20 Programma 03 Titolo 1

importo € 240.000,00 per il 2024, il 2025 e il 2026

CRA 10.04

riduzione precedenti autorizzazioni di spesa:

CAPITOLO \_\_\_\_\_

Missione \_\_\_\_\_ Programma \_\_\_\_\_ Titolo \_\_\_\_\_

PDCF \_\_\_\_\_

Importo € \_\_\_\_\_

CRA \_\_\_\_\_

modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate:

CAPITOLO \_\_\_\_\_

Denominato "\_\_\_\_\_"

titolo \_\_\_\_\_, tipologia \_\_\_\_\_, importo \_\_\_\_\_

CRA \_\_\_\_\_

(è precluso finanziare spese correnti con entrate in conto capitale)

**Clausola di neutralità finanziaria:**

dalle disposizioni di cui al presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale;

le disposizioni di cui al presente provvedimento sono attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente;

le disposizioni di cui al presente provvedimento non comportano oneri per il bilancio regionale.

Si riportano i seguenti dati ed elementi che giustificano l'assenza di oneri sulla finanza regionale: \_\_\_\_\_

**Spesa o minore entrata riferita al presente bilancio: 2024**

CNI (Interventi per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso".)

Missione 12 Programma 04 Titolo 1

PDCF U 1.04.04.01.000- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Importo € 170.000,00

CRA 17.02

CNI (Disposizioni per garantire nelle scuole il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso)

Missione 04 Programma 02 Titolo 1

PDCF U 1.04.01.01.000- Trasferimenti correnti ad amministrazioni Centrali

Importo € 70.000,00

CRA 19.03

**Spesa o minore entrata riferita ai bilanci futuri: 2025 e 2026**

CNI (Interventi per garantire il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso".)

Missione 12 Programma 04 Titolo 1

PDCF U 1.04.04.01.000- Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private

Importo € 170.000,00

CRA 17.02

CNI (Disposizioni per garantire nelle scuole il principio di pari opportunità e di parità di trattamento in riferimento all'orientamento sessuale, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alle variazioni nelle caratteristiche di sesso)

Missione 04 Programma 02 Titolo 1

PDCF U 1.04.01.01.000- Trasferimenti correnti ad amministrazioni Centrali

Importo € 70.000,00

CRA 19.03



## Sez. II - Conformità alla normativa di rango superiore

Con riferimento al presente emendamento si ritiene che:

x sia conforme alla normativa di rango superiore (Costituzione; vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali; legislazione statale esclusiva e/o norme inderogabili nelle materie di legislazione concorrente; Statuto regionale)

non sia conforme alla seguente fonte normativa di rango superiore:

- vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali
- Costituzione
- legislazione statale (legislazione esclusiva e/o norme inderogabili nelle materie di legislazione concorrente)
- Statuto regionale


per i seguenti profili: \_\_\_\_\_

Bari, li

**Il Dirigente del Servizio**  
(Dott.ssa Angela Di Domenico)

Firma

Angela Di  
Domenico  
23.02.2024  
07:18:06  
GMT+00:00



**Il Dirigente della Sezione Inclusione Sociale Attiva**


(Dott.ssa Caterina B...)

Firma

Caterina Biondi  
23.02.2024 10:32:56  
GMT+02:00

**Il Dirigente della Sezione Istruzione e Università**  
(Dott.ssa Maria Raffaella Lamacchia)

MARIA  
RAFFAELLA  
LAMACCHIA  
27.02.2024  
18:05:48  
GMT+01:00



Visto della Sezione Bilancio e Ragioneria  
(Art. 34, L.R. 28/2001 - Art. 6, Regolamento approvato con Dgr 2484/2010)

- Si prende atto del parere tecnico
- Nulla-Osta con riferimento alla copertura finanziaria della spesa:
  - Fino a concorrenza dello stanziamento disponibile sul fondo
- Parere negativo per:
  - Mancanza di disponibilità sul capitolo indicato per la copertura finanziaria
  - L'emendamento non indica la copertura finanziaria

Bari, li

*Di Domenico*

**Il Dirigente della Sezione Bilancio e Ragioneria**  
Dott. Nicola Paladino

*Paladino*